



# COMUNE DI COLLI A VOLTURNO

PROVINCIA DI ISERNIA

86073 – Piazza Municipio, 1 - Tel. 0865/957901 - Fax n° 0865/957714 - E-Mail: tributi@comune.colliavolturno.is.it - PEC: colliavolturno@pec.it

UFFICIO TRIBUTI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### INFORMA

**ENTRO IL  
17 GIUGNO**

**DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO IN ACCONTO  
dell'imposta I.M.U. e del tributo T.A.S.I. dovuti per l'anno 2019.**

### IMU – Imposta Municipale Propria – ANNO 2019

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;  
Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria.  
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

**Sono soggetti passivi** il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

**Sono escluse dal pagamento:**

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i fabbricati rurali;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

**Come già per il 2017, non è esclusa dal pagamento IMU l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale.**

**Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla L. 208/2015.**

**Base imponibile:**

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (tranne A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (tranne D/5)	65	Cat. D/5	80
Terreni	135	Terreni a conduzione diretta	75	Immobili storici	110		

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore.

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92);

Il calcolo dell'imposta **IMU per la RATA IN ACCONTO** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
<b>Abitazione principale e pertinenze (Cat. A/1, A/8 e A/9)</b>	<b>5,00%</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>9,00%</b>
<b>Immobili del gruppo D (soggetti al provento statale dello 0,76%)</b>	<b>9,00%</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>9,00%</b>

Ai fini dell'imposta è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali **C/2 - C/6 - C/7**, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**.

**Detrazione:** per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** compete una detrazione di imposta di **€ 200,00** da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze **SOLTANTO A/1-A/8 e A/9**). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, attenersi a quanto previsto negli artt. 14 e 15 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione di C.C. n.15 del 05 Settembre 2014.

### TASI – Imposta Municipale Propria – ANNO 2019

La legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha approvato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU. Viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale. La legge del Bilancio 2018 non ha introdotto ulteriori novità.

Il calcolo dell'imposta **TASI per la RATA IN ACCONTO** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
<b>Fabbricati diversi dall'abitazione principale</b>	<b>1,50%</b>

**Pagamento:** il versamento delle imposte deve eseguirsi mediante **modello F24 ed F24 semplificato** utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice comune da indicare è **C878**. L'importo da versare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto all'euro inferiore o superiore, per ogni riga.

Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU – imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO		3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
TASI – altri fabbricati	3961	
TASI – fabbricati rurali strumentali	3959	

**Sul sito del Comune di Colli a Volturno: <http://www.comune.colliavolturno.is.it> è presente un software che permette di calcolare l'importo da pagare e stampare il relativo modello F24. E' possibile chiedere ulteriori informazioni presso l'ufficio tributi dell'Ente negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0865/957901 o tramite la mail: [tributi@comune.colliavolturno.is.it](mailto:tributi@comune.colliavolturno.is.it);**

Dalla residenza municipale, 10 Maggio 2019

Il Responsabile del Servizio  
Tommaso Ramacciato